

A.N.R. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**LOCAZIONE DI LOCALI DA ADIBIRE A PUBBLICO ESERCIZIO PER LA  
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE  
IN PIAZZA DON GIUSEPPE LOZER 2 A TORRE – ID\_61\_3**

L'anno 2024, il giorno XX del mese di XXXX, con il presente atto

TRA

il **Comune di Pordenone**, con sede legale in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, 64, Codice Fiscale 80002150938, rappresentato in questo atto dal Dirigente del Settore VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO arch.Ivo Rinaldi, nato il XXXX a XXXXXXXXXXXX, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, che agisce in forza dei Decreti del Sindaco n. 10 del 29.12.2021 e n. 118 del 29.12.2023, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, di seguito proprietario

E

Il sig. XXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXXX (Codice Fiscale XXXXXXXXXXXX), in qualità di titolare ditta individuale/ società XXXXXXXXXXXXXXXX, di seguito locatario

PREMESSO CHE

- con delibera n. 213 dell'11.07.2024 la Giunta Comunale ha approvato gli indirizzi, i criteri e le direttive per l'assegnazione in locazione dei locali da adibire a pubblico esercizio in Piazza Don Giuseppe Lozer n.2;
- con provvedimento n. XXXXXX, in data XXXXX si è determinato di procedere all'affidamento in locazione dei locali da destinare all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla tipologia A (disciplinata dall'art. 67 della Legge Regionale n.29/2005) tramite bando pubblico e sono

stati approvati il Foglio oneri e condizioni, la bozza di contratto e la planimetria;

- con determinazione n.XXX del XXX sono stati approvati gli atti della procedura ad evidenza pubblica;
- con determinazione n. XXXXX, in data XXXXX sono state approvate le risultanze della gara per l'affidamento della locazione dei locali in parola e aggiudicata e affidata la locazione a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, alle condizioni tutte dell'offerta tecnica, nonché dell'offerta economica presentata;
- si sono conclusi, con esito favorevole, tutti gli accertamenti prescritti dalla legge nei confronti del soggetto aggiudicatario

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

#### **ART. 1 - OGGETTO DELLA LOCAZIONE**

Il presente contratto ha per oggetto la locazione dell'immobile di proprietà comunale di cui alla planimetria allegata ubicato in piazza Monsignor Lozer 2, località Torre, identificato catastalmente al catasto fabbricati foglio 22 - mappale 297 - sub. 3 - per una superficie commerciale di 81,44 m<sup>2</sup>, da destinare all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, generi di pasticceria, gelateria e di prodotti di gastronomia, di cui alla tipologia A disciplinata dall'art.67 della Legge Regionale n.29/2005. Il locale usufruisce della porzione di porticato esterno prospiciente l'esercizio di 42,00 m<sup>2</sup>, da adibire a posa di tavolini e sedie per lo stazionamento degli avventori (area individuata quale "portico" nell'allegata planimetria). In sede di offerta il concorrente ha dichiarato che provvederà a chiedere un'ulteriore superficie esterna in regime COSAP da adibire a superficie di somministrazione con tavoli, sedie e ombrelloni, da collocarsi nella parte della

piazza ove si affaccia il bar, come da offerta del ..... Tale dichiarazione assume valore di impegno contrattuale e la richiesta deve essere avanzata formalmente all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla consegna dei locali e il de hors realizzato entro 6 mesi (sempre dalla consegna).

All'interno dei locali non sono presenti arredi e attrezzature per la gestione dell'attività e quindi l'acquisto e installazione/approntamento degli stessi è a totale carico dell'aggiudicatario. Gli arredi e le attrezzature dovranno corrispondere a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica alla lettera D) in data ..... L'aggiudicatario dovrà effettuare la pulizia profonda, dipintura e stuccatura fori, e approntamento dei locali. La presente locazione è conferita ed accettata sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni e modalità risultanti dal Foglio oneri e condizioni (Allegato alla gara). Il suddetto documento, già sottoscritto in sede di gara dal conduttore, si trova depositato agli atti del Comune e si intende facente parte integrante del contratto anche se non materialmente allegato. Scopo della presente locazione è quello di garantire la presenza di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nella piazza principale di Torre al fine di incrementare la vita di relazione della cittadinanza ed in particolare di quella che si relaziona con Torre.

## **ART. 2 - CANONE DI LOCAZIONE**

Il locatario dovrà corrispondere al Comune un canone annuo di locazione di € **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (XXXXXXXXXXXXXXXXXX/00), oltre all'IVA. Il canone dovrà essere versato in rate trimestrali anticipate a seguito di invio da parte del Comune di apposito documento contabile. Per agevolare l'avviamento del locale, il canone di locazione annuo offerto dal concessionario aggiudicatario sarà abbattuto in misura del 50 % per i primi due anni dalla data di stipula contratto.

A decorrere dal terzo anno di locazione, decorrente dalla data di stipula del contratto, il canone sarà corrisposto per intero e aggiornato annualmente sulla base del 75 % della variazione ISTAT registrata nell'anno precedente. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di mora in ragione del tasso legale in vigore. Il locatario, alla cessazione del rapporto, anche anticipata e per qualunque causa, non potrà vantare alcun tipo di diritti e/o indennità, ivi compreso l'avviamento commerciale. Il canone di locazione potrà essere sospeso per cause di forza maggiore, così come in occasione di lavori che dovessero essere effettuati sulla piazza Lozer che riguardino la parte della piazza pavimentata ove si svolge il mercato e che si prolunghino per più di 30 giorni.

### **ART. 3 - DURATA DELLA LOCAZIONE – RECESSO DAL CONTRATTO**

La durata della locazione è stabilita in anni 6 (sei) ai sensi della legge 392/78 a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto. La locazione è rinnovabile per non più di due volte per il medesimo periodo su richiesta del locatario (quindi in totale 18 anni), da inviare almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale. Alla data di scadenza del contratto il locatario dovrà provvedere, entro il termine indicato dal Comune, alla riconsegna dei locali liberi da persone e cose di sua proprietà - come da verbale di consistenza redatto in contraddittorio fra le parti - salvo diversi accordi con il Comune.

L'aggiudicatario potrà recedere dalla locazione, per gravi e giustificati motivi, comunicando l'intenzione con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. In tal caso sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a 3 (tre) mesi del canone di locazione offerto, da versare entro e non oltre la data della comunicazione suddetta.

In caso di recesso entro la fine del secondo anno contrattuale, la riduzione del

canone di locazione prevista per i primi due anni dall'articolo 2, non è riconosciuta. L'Amministrazione potrà recuperare tale differenza mediante escussione della cauzione prevista all'art.17 del presente contratto, fino alla concorrenza dell'importo. In tale ipotesi non si applica la penale prevista al precedente comma del presente articolo.

#### **4 - APERTURA DELL'ATTIVITA'**

Il locatario è tenuto ad aprire l'esercizio al pubblico entro 30 giorni successivi alla stipulazione del contratto, salvo proroga per motivata richiesta. Se in sede di offerta il concorrente dichiarerà che provvederà a chiedere un'ulteriore superficie esterna in regime COSAP da adibire a superficie di somministrazione con tavoli, sedie e ombrelloni, tale dichiarazione assume valore di impegno contrattuale e la richiesta deve essere avanzata formalmente all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla consegna dei locali e il dehors realizzato entro 6 (sei) mesi (sempre dalla consegna locali). La sottoscrizione della presente locazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, salvo proroga per motivate ragioni.

#### **ART. 5 - USO DEI LOCALI E DELLE PERTINENZE**

I locali dovranno essere destinati all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il locatario deve osservare le disposizioni di legge, i regolamenti ed i provvedimenti applicabili all'esercizio dell'attività svolta dal medesimo. Il locatario risponde per gli eventuali danni derivanti da un uso improprio dei locali. Il locatario si impegna a mantenere i locali con una diligenza non inferiore a quella del buon padre di famiglia in modo da riconsegnarli nello stesso stato di efficienza e conservazione del momento dell'affidamento, fatto salvo il normale deterioramento d'uso. E' fatto assoluto divieto di apportare ai locali ed al loro esterno qualsiasi modifica, compresa

l'installazione di ornamenti od insegne, senza preventiva, espressa, autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Le modifiche e migliorie eventualmente autorizzate non potranno comunque dar luogo ad alcun onere per l'Amministrazione; alla fine del rapporto l'Amministrazione locatrice si riserva la facoltà di acquisirle anche gratuitamente o di disporre la rimessa in pristino a spese del locatario.

#### **ART. 6 - ORARIO E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'**

Il locatario deve rispettare gli orari e i giorni di chiusura indicati in sede di offerta tecnica in data ....., fatte salve le modifiche comunicate e approvate dall'Amministrazione Comunale. E' consentita la sospensione dell'attività per ferie per un massimo di 30 giorni di calendario all'anno, anche frazionati, previa comunicazione al Comune. L'Amministrazione, inoltre, a fronte di motivata richiesta del locatario, potrà autorizzare ulteriori sospensioni dell'attività per un periodo massimo di 10 giorni all'anno. Qualora il locatario, per cause non imputabili all'Amministrazione, non assicuri la continuità del servizio nei termini sopra stabiliti o non rispetti l'orario comunicato all'Amministrazione Comunale, sarà applicata una penale di € 120,00 per ogni giorno di chiusura non autorizzata o di violazione dell'orario, previa contestazione dell'addebito. Se l'interruzione del servizio è imputabile all'Amministrazione o a cause di forza maggiore opportunamente documentate, il locatario ha diritto esclusivamente all'abbuono del corrispettivo per tutto il tempo dell'impedimento. E' raccomandato di tenere aperto il locale nelle giornate in cui il Comune organizza/patrocina eventi nel quartiere. L'eventuale giornata di chiusura settimanale non può coincidere con la giornata del mercato agricolo di Torre che si tiene il giovedì.

#### **ART. 7 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO E USO DELLE AREE ESTERNE**

Il locatario dovrà gestire il pubblico esercizio con il massimo decoro e scrupolosità e con la piena osservanza della normativa vigente. Dovrà curare la massima pulizia di tutti i locali locati e aree esterne, ed evitare assolutamente di arrecare disturbo alla quiete pubblica. Il locatario è l'unico responsabile dell'andamento della gestione ed esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni a persone e cose conseguenti o inerenti all'esercizio dell'attività. Il locatario si impegna ad installare ed utilizzare nell'attività di gestione eventuali ulteriori arredi, attrezzature e materiali conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza ed è responsabile dello scrupoloso rispetto di tutte le norme vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande. E' consentita l'attività di allietamento alla clientela tramite esibizioni musicali dal vivo con carattere di complementarità e sussidiarietà rispetto all'attività esercitata (somministrazione di alimenti e bevande), nel rispetto delle norme previste nei regolamenti comunali. E' concesso l'uso di apparecchi radiofonici, televisivi e similari con volume moderato. Il gestore dovrà esporre adeguata segnaletica informativa in ordine alle disposizioni di legge per la somministrazione di superalcolici. E' fatto divieto assoluto di installare nei locali videogiochi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. e di svolgere l'esercizio di attività di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. Il gestore, se richiesto, dovrà appoggiare le iniziative promosse o patrociniate dal Comune nel quartiere. Il locatore inoltre deve attuare quanto dichiarato in sede di offerta tecnica circa: B) Offerta di prodotti e menù C) Organizzazione e modalità operative, D) Proposte migliorative. L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche e controlli nel merito. I tavolini e le sedie posizionati all'esterno dovranno essere riposti, durante i periodi di chiusura anche di un solo giorno, in modo ordinato e legati in modo da impedirne il prelievo o l'utilizzo.

#### **ART. 8 - LICENZE ED AUTORIZZAZIONI**

Sarà a cura e spese del locatario ogni necessaria autorizzazione all'avvio dell'attività. E' inoltre onere del locatario: **a)** accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti al fine di ottenere le autorizzazioni pubbliche necessarie per l'esercizio dell'attività; **b)** impegnarsi, comunque a propria cura e spese, a dotarsi di ogni e qualsiasi autorizzazione, permesso o licenza necessaria e prescritta dalla legge e/o regolamenti o provvedimenti della pubblica amministrazione in materia; **c)** esonerare sin d'ora il locatore da ogni conseguenza relativa all'eventuale diniego, rimanendo a suo carico il rischio relativo.

#### **ART. 9 - CONSEGNA**

La consegna è avvenuta in via provvisoria sotto riserva di legge con verbale datato XXXXXXXXXXXXXXXX sottoscritto dalle parti e conservato agli atti d'ufficio. Poiché nel verbale è stata data evidenza dello stato di conservazione dell'immobile e degli impianti, tale consegna provvisoria diviene definitiva con la sottoscrizione del presente contratto.

#### **ART. 10 - PERSONALE DIPENDENTE**

Il locatario si impegna ad osservare tutte le disposizioni normative vigenti ed i contratti collettivi di lavoro, in tema di assunzione, stato giuridico, orario di lavoro, trattamento economico e previdenziale del personale dipendente.

#### **ART. 11 - ACCESSO AI LOCALI**

Il locatario si impegna a permettere, in ogni tempo, l'accesso ai locali per l'ispezione di tecnici, funzionari e incaricati dal Comune.

#### **ART. 12 - ONERI A CARICO DEL LOCATARIO**

Oltre al canone di locazione ed a quanto indicato eventualmente altrove nel foglio di condizioni ed oneri sottoscritto in sede di gara, sono interamente a carico del



concessionario: **A)** la pulizia dei locali e dell'area esterna di pertinenza dei locali dati in locazione e area esterne in Cosap; **B)** l'attivazione e intestazione delle utenze acqua, gas, corrente, telefono e quant'altro e il pagamento delle relative bollette; **C)** la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti; **D)** la pulizia delle fosse biologiche; **E)** le spese inerenti la gestione dei locali, comprese imposte, tasse e contributi comunque denominati; **F)** la stipula di adeguata assicurazione ed il pagamento dei relativi premi. Inoltre sono a carico del locatario: **1)** l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, licenze, i pareri e quanto prescritto dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività per le quali l'immobile viene concesso; **2)** l'acquisizione degli arredi e delle attrezzature necessari per lo svolgimento delle attività per le quali l'immobile è dato in locazione, i quali dovranno essere a norma di legge e non alterare lo stile e l'armonia dei locali; **3)** il rispetto: dei contratti collettivi di lavoro e degli eventuali integrativi aziendali - delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, con assunzione a proprio carico in qualità di gestore dell'immobile degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e smi - della normativa antincendio, con assunzione a proprio carico in qualità di gestore dell'immobile degli adempimenti specifici previsti; **4)** la comunicazione al Comune locatore, all'atto dell'avvio dell'attività nella struttura data in locazione, del nominativo del responsabile di tutte le attività oggetto del presente contratto, che dovrà assicurare la sua reperibilità H24 in caso di allarmi ed emergenze o per qualsiasi altra situazione che possa arrecare danno all'immobile; **5)** la tempestiva segnalazione al Comune concedente o agli organi di Polizia, di situazioni che possano arrecare danno o costituire pericolo per il patrimonio comunale o per le persone che frequentano l'immobile avuto in locazione.

#### **ART. 13 - ONERI A CARICO DEL COMUNE**

E' a carico del Comune la manutenzione straordinaria degli immobili dati in locazione e degli impianti relativi, fatto salvo il diritto di rivalsa per fatti dovuti a incuria o uso non corretto da parte del locatario o del personale da esso dipendente.

#### **ART. 14 - TRASFERIMENTO DELLA LOCAZIONE**

La presente locazione non potrà essere ceduta o trasferita ad altri, se non nei limiti di legge. E' altresì vietata la sub locazione totale o parziale.

#### **ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE**

L'Amministrazione si riserva di dichiarare la risoluzione del contratto allorché il locatario non adempia fedelmente agli obblighi assunti, ovvero qualora lo stesso, anche indipendentemente da colpa, non presenti l'idoneità soggettiva o oggettiva a svolgere l'attività dedotta in locazione. In particolare, sarà dichiarata la risoluzione del contratto per fatto e colpa del locatario, senza che il locatario stesso possa vantare alcunché a titolo risarcitorio o per rifusione spese sostenute:

**a)** gravi e /o reiterate violazioni degli obblighi previsti nel Foglio oneri e condizioni, non eliminati dal locatario anche a seguito di diffida; **b)** mancata attuazione di quanto dichiarato in sede di offerta tecnica circa: B) Offerta di prodotti e menù C) Organizzazione e modalità operative, D) Proposte migliorative; **c)** mancato pagamento del canone anche a seguito di diffida; **d)** mancata attivazione dell'esercizio di somministrazione entro i 30 giorni successivi alla stipulazione del contratto (salvo proroga per motivata richiesta), e per il de hors la richiesta deve essere avanzata formalmente all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla consegna dei locali e il de hors realizzato entro 6 (sei) mesi (sempre dalla consegna locali). **e)** sospensione temporanea dell'attività di somministrazione, in assenza di idonea autorizzazione dell'Amministrazione, per un periodo

complessivo superiore a 90 (novanta) giorni; **f)** esecuzione di opere non autorizzate o esecuzione delle stesse in modo difforme da quanto autorizzato; **g)** destinazione, anche parziale e temporanea, dei locali ad usi e finalità diversi da quelli di cui all'articolo 5, primo comma; **h)** mancato rispetto delle prescrizioni inerenti le modalità di gestione; **i)** trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo, dell'esercizio dell'attività se non nei limiti di legge. La locazione è risolta, senza che il locatario possa vantare alcunché a titolo risarcitorio o per rifusione spese sostenute, in caso di: **1)** mancato rilascio dei nullaosta e/o autorizzazioni amministrative prescritti per l'esercizio dell'attività di somministrazione, o la loro successiva revoca o decadenza; **2)** sopravvenute, inderogabili, esigenze di pubblico interesse. Comporta la risoluzione del contratto di diritto a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile l'ipotesi in cui il concessionario si renda responsabile di frode o in caso di dichiarazione di fallimento o di altra procedura concorsuale o di cessione di azienda. In caso di fallimento del concessionario il contratto sarà risolto e tale risoluzione avrà efficacia dal giorno anteriore a quello della sentenza dichiarativa di fallimento, salve le ragioni del Comune concedente relativamente al risarcimento in sede fallimentare, con privilegio sulla cauzione. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del locatario, nonché sulla cauzione.

#### **ART. 16 - COPERTURA ASSICURATIVA**

Il locatario ha prodotto, ai sensi del punto 15 del Foglio d'Oneri e Condizioni la seguente polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile e rischio locativo (polizza n XXXXXXXXXX del XXXXXXXXX Agenzia XXXXXXXXX). Il locatario si impegna a mantenere la polizza prodotta, o analoga, valida ed efficace per l'intera durata del rapporto. L'esistenza di tale polizza non libera il

locatario dalle proprie responsabilità, sia di buona conduzione del locale che risarcitorie.

#### **ART. 17 - CAUZIONE DIFINITIVA**

A garanzia degli obblighi previsti dalla locazione, il locatario ha costituito, ai sensi del punto 16 del Foglio d'Oneri e Condizioni, la seguente cauzione definitiva pari ad una annualità del canone di aggiudicazione: polizza/deposito cauzionale di € XXXXX n.. La garanzia verrà restituita alla scadenza o alla risoluzione anticipata della locazione, nel caso ne ricorrano i presupposti, qualora gli obblighi assunti siano stati integralmente rispettati. La cauzione dovrà essere reintegrata nell'importo ogniqualvolta il Comune procede alla sua escussione anche parziale.

#### **ART. 18 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI E NORME DI RINVIO**

Il rapporto fra il Comune di Pordenone ed il locatario si configura come atto di locazione commerciale di locali da destinare ad attività di somministrazione di alimenti e bevande in Piazza Lozer 2 a Torre. Tutte le spese, comprese le imposte, inerenti e conseguenti alla procedura concorsuale, nonché quelle relative alla stipula dell'atto di locazione, con l'eccezione dell'imposta di registro che è pari alla metà a carico di ciascuna delle parti, saranno a carico dell'aggiudicatario. Per tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto viene dichiarato competente il Foro di Pordenone.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia alla Legge 27 luglio 1978, n. 392 e s.m.i..

#### **ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. i dati richiesti al locatario risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla procedura di gara e alla stipula del presente contratto.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., del D.Lgs. 101/2018 e del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente disciplinare ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto di compravendita. Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa, è il Comune di Pordenone in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, 64, e-mail sindaco@comune.pordenone.it; il responsabile del trattamento è il dirigente del settore VII ([comune.pordenone@certgov.fvg.it](mailto:comune.pordenone@certgov.fvg.it)). Il DPO (Responsabile della protezione dei dati personali) incaricato è la ditta SISTEMA SUSIO S.R.L. (e-mail [info@sistemasusio.it](mailto:info@sistemasusio.it) - pec: [info@pec.sistemasusio.it](mailto:info@pec.sistemasusio.it), telefono 02.92345836).

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato, il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.

Allegati:

1. Planimetria
2. Attestato di Prestazione Energetica (APE)

PER IL COMUNE (Arch. Ivo Rinaldi) \_\_\_\_\_

PER IL LOCATARIO (XXXXXXXXXXXXX) \_\_\_\_\_

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CIGANA SILVIA

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 23/07/2024 15:36:59